

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 174/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA RELATIVI ALLE FASI ELIMINATORIE NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 15 DILETTANTI/PURO SETTORE 2022/2023

Il Presidente federale

- preso atto della richiesta pervenuta dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica di abbreviazione dei termini per i procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Nazionale presso il Settore ed alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale relativamente alle Fasi eliminatorie delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore 2022/23;
- visto l'art. 49, comma 12, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visti gli artt. 66, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva

d e l i b e r a

di stabilire, per i procedimenti introdotti su ricorso del soggetto interessato ai sensi degli art. 66, comma 1, lett. b), e 67, del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare relative alle Fasi Eliminatorie delle Finali Nazionali Under 17 e Under 15 Dilettanti/Puro Settore 2022/2023, le seguenti abbreviazioni di termini:

- 1) per i procedimenti di prima istanza dinanzi al Giudice Sportivo instaurati su ricorso della parte interessata:
 - il termine per il deposito della dichiarazione di preannuncio del ricorso unitamente al contributo è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui si è disputata la gara;
 - il termine per il deposito del ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmissione ad opera del ricorrente alla controparte è fissato alle ore 10:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;
 - il termine per l'eventuale deposito di controdeduzioni ad opera della controparte è fissato alle ore 14:00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara;

- al termine della riunione che definisce il giudizio viene pubblicato il Comunicato Ufficiale con la decisione.

- 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale devono essere proposti alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale secondo i termini e le modalità del procedimento di urgenza ai sensi dell'art. 74, del Codice di Giustizia Sportiva. Nell'ambito di tale procedura si stabiliscono le seguenti abbreviazioni dei termini:
 - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo e alla eventuale richiesta di copia dei documenti, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione che si intende impugnare;
 - il termine entro cui deve essere depositato il reclamo presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 10:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti;
 - il termine entro cui il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente della Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, possono fare pervenire memorie e documenti è fissato alle ore 14:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione del Giudice Sportivo;
 - l'udienza dinanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale è fissato lo stesso giorno di presentazione del reclamo;
 - al termine dell'udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 MAGGIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina